



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*  
*-Procedure Concorsuali-*

---

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca                      Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci                    Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca            Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** di

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del debitore sovraindebitato depositato in data 14/10/2022, quale ricorso familiare, da:

entrambe residenti a Meldola via I Maggio n. 54/a, rappresentate e difese dall'avv. Giangiacomo FLAMIGNI (c.f. FLMGGC57B27D704D) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale sito a Forlì, C.so Garibaldi, n. 36, ed assistite dall'OCC in persona del Gestore nominato dott. Giovanni Brusi

– esaminati gli atti ed i documenti depositati;

- sentito il Giudice Relatore nella camera di consiglio del 20/10/2022;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo le due debentrici la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedure familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, co. 1 lett. c), sia quelle del presente capo (Capo II del titolo IV) sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso in esame le due ricorrenti sono conviventi e vi è anche l'origine comune dell'indebitamento;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII (benché ancora facente riferimento in molti punti alla l. 3/2012, non più applicabile) contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dalle ricorrenti a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle due debentrici;
- considerato che le debentrici sono soggette alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII ([redacted]) è dipendente presso il Panificio Costanzo ed è stata amministratrice della Cram S.r.l., per la quale è pendente autonoma procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 mentre [redacted] non ha mai svolto attività d'impresa ed è attualmente disoccupata, avendo da poco terminato il periodo di maternità obbligatoria ed è in attesa di trovare nuova occupazione);
- rilevato, inoltre, che è indubbio che le ricorrenti versino in una situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione

debitoria complessiva di [ ] è pari a € 362.284,02, dei quali € 317.962 in via solidale con altri soggetti e, quanto all'importo di € 246.016, relativo al debito derivante da mutuo con garanzia ipotecaria in favore di BCC NPLS 2018 S.r.l. (originariamente in capo alla Banca di Forlì Credito Cooperativo), per il quale è coobbligata in solido anche [ ], che ha del pari rilasciato garanzia ipotecaria sul proprio immobile (per quest'ultima si tratta dell'unico debito); a fronte di ciò il patrimonio di cui dispongono le due ricorrenti è costituito dalla piena proprietà di due unità immobiliari tra loro adiacenti, oggetto di garanzia ipotecaria in favore di BCC NPLS 2018 e gravate da pignoramento per cui è pendente la procedura esecutiva RGE 229/2019, in tale sede stimate del valore di € 124.000 quanto a quello di [ ] (foglio 26, p.lla 109 sub. 13 graffato al sub. 22 e garage censito al sub. 2) e in € 77.300 quanto a quello di [ ] (foglio 26, p.lla 109 sub. 9 graffato al sub. 31), con seconda asta fissata a prezzi ribassati del 25% per il 18/10/2022, nonché dalla proprietà ciascuna di un veicolo Smart For Four, del valore di ca. € 1.900 cadauna e, quanto [ ] a dal reddito da lavoro dipendente con stipendio netto di € 1.200 mensili;

- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non può assumere rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dalle debentrici ricorrenti, non potendosi escludere dei beni dalla procedura liquidatoria (si evidenzia sin da ora che non sarà possibile per le due ricorrenti conservare la proprietà delle due autovetture che, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo, dovranno essere alienate, con facoltà per [ ] - impropriamente qualificato come terzo assunto - di acquistarle per poi lasciarle in uso alle debentrici);
- osservato che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto della composizione del nucleo familiare (le due ricorrenti convivono attualmente un appartamento in locazione per il quale corrispondono un canone di € 500 mensili, [ ] è madre di una figlia ancora

- in tenera età ed è attualmente priva di occupazione mentre  lavora come dipendente del Panificio Costanzo con uno stipendio € 1.200 netti mensili), delle spese necessarie per il loro mantenimento sia congruo lasciare nella piena disponibilità di  l'intero stipendio percepito, con riserva di successiva rideterminazione a seguito di mutamento delle condizioni familiari di cui le debitrice e il nominando liquidatore dovranno dare pronta informazione;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC che ha già assistito le debitrice, non ricorrendo giustificati motivi contrari;
  - visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

**P.Q.M.**  
**DICHIARA APERTA**  
**LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott. BARBARA VACCA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. GIOVANNI BRUSI

**ORDINA**

alle debitrice di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già in atti

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni delle debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

**ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che

il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore, autorizzando in via provvisoria le due debentrici all'utilizzo delle due autovetture fino alla loro vendita;

#### **AVVERTE**

**che** dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

**che** non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

**che** alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

#### **RISERVA**

di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di modifica dell'attuale situazione reddituale delle due debentrici, di cui il Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;

#### **AVVERTE**

Le due debentrici che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art.

280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

#### **DISPONE CHE IL LIQUIDATORE**

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni delle debentrici e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

### **AVVERTE IL LIQUIDATORE**

**che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

**che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

**che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

**che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

**che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

**che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

### **ORDINA**

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà delle debitrice (solo ove non già aggiudicati in sede esecutiva) e sui mobili registrati.

### **DISPONE**

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 20/10/2022

**Il Presidente rel. ed estensore**

*dott. Barbara Vacca*